

257. OPERE PUBBLICHE

A) Progettazione, appalti, esecuzione, direzione, contabilità

**D.M. 21 giugno 2000 (1).**

Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (2).

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel quale si dispone che per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori disciplinati dalla legge medesima: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; gli enti pubblici, compresi quelli economici; gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi; gli organismi di diritto pubblico, sono tenuti, preventivamente, a predisporre ed approvare, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un "programma triennale" ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'"elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso";

Considerato che il comma 11 del medesimo articolo impegna il Ministro dei lavori pubblici a definire, con proprio decreto, gli "schemi-tipo" sulla base dei quali i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della legge sopra individuati, redigono ed adottano il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori;

Visto il titolo III, capo I, del regolamento di esecuzione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";

Considerato che i suddetti "schemi-tipo" debbono conformarsi (precisandole ove necessario), alle disposizioni procedurali ed ai criteri di redazione contenuti negli articoli 14 e 15 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, agli articoli 11, 12, 13 e 14 del citato regolamento;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, i programmi triennali, gli aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo l'adozione, debbono essere trasmessi all'osservatorio dei lavori pubblici;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 4 la cui rubrica reca "studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali"; Sentiti i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e del CINSUDO appositamente convocati;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

1. Redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.

1. I soggetti individuati dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma triennale dei lavori pubblici e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo allegati al presente decreto e delle relative note esplicative.

2. Redazione ed approvazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.

1. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno. Ciascuna amministrazione individua, ai sensi delle disposizioni attuative della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e del proprio ordinamento, il dirigente ovvero il responsabile della struttura competente cui è affidata la predisposizione della proposta del programma triennale e dell'elenco annuale. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, formula proposte e fornisce dati ed informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali.

2. Lo schema di programma, ovvero il suo aggiornamento, prima della pubblicazione di cui al successivo art. 10 del presente decreto, sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nel primo anno di attuazione del programma stesso, denominato elenco annuale (art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.) Gli altri soggetti di cui al precedente art. 1 deliberano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante (art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.)

4. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio dei lavori pubblici sulla base delle schede tipo allegate al presente decreto (art. 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.) Le

amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale inviano entro il 30 aprile di ciascun anno i programmi approvati al C.I.P.E. (art. 14, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.)

### 3. Attività preliminari alla redazione del programma.

1. Per la predisposizione del programma i soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto analizzano, identificano e quantificano il quadro dei propri bisogni e delle relative esigenze, individuando gli interventi necessari al loro soddisfacimento (art. 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.)

Tale analisi è schematizzata in quadri di sintesi predisposti secondo la scheda 1, nella quale sono indicate, per le tipologie di intervento e le categorie di opere di cui alle tabelle 1 e 2, le finalità degli interventi ed i risultati attesi dalla loro realizzazione, il fabbisogno finanziario necessario a soddisfare le esigenze prioritarie, la quota di stanziamento assegnata, il grado stimato di soddisfacimento della domanda, indicato in valori percentuali.

2. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, dei bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica (art. 14, comma 2, legge n. 109/1994), e dei beni immobili che possono essere oggetto di diretta alienazione (art. 19, comma 5-ter, legge n. 109/1994), il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 2, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma nonché gli accantonamenti obbligatori e quelli derivanti da circostanziate previsioni. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 4, della legge n. 109/1994.

3. Per l'inserimento nel programma di ciascun intervento di importo inferiore a 20 miliardi di lire i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono a redigere sintetici studi (art. 11, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) nei quali sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie, dell'intervento stesso, corredati dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storicoartistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche (art. 14, comma 2, legge n. 109/1994), salvo gli interventi di manutenzione per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 4. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati, in rapporto alla effettiva natura dell'intervento di cui si prevede la realizzazione.

4. Per gli interventi di importo superiore a lire 20 miliardi i soggetti di cui al precedente art. 1 provvedono alla redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. I soggetti di cui al precedente art. 1 possono comunque inserire nel programma triennale i relativi interventi, ove dispongano della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 109/1994.

#### 4. Interventi di manutenzione.

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori di cui alla tabella 2. In relazione all'entità del programma ed agli impegni finanziari connessi, gli interventi di manutenzione sono anche riepilogati in un apposito piano. Nell'elenco annuale gli interventi di importo superiore a 150.000 euro sono indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi viene indicata la stima sommaria dei costi (art. 14, comma 6, legge n. 109/1994.)

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, nell'ambito dell'aggiornamento per il 2002 del piano di cui al comma 1 i soggetti di cui al precedente art. 1 riepilogano e classificano gli interventi di manutenzione ordinaria di maggior rilievo eseguiti nel corso dell'anno e avviano la programmazione di quelli da eseguire su fondi per spese di investimento.

5. Modalità di redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.

1. Il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base:

dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione, quali ad esempio: il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale; degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.

2. Nella redazione del programma triennale è indicato l'ordine di priorità, in conformità dell'art. 14,

comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109:

per categoria di lavori (attribuendo specifiche quote delle risorse complessivamente disponibili alle singole categorie);

per tipologia di intervento, all'interno di ogni categoria, tenuto presente che, ai sensi dell'art. 14,

commi 2 e 3, della legge n. 109/1994, sono prioritarie ope legis le seguenti tipologie: manutenzione,

recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, interventi per i quali ricorra la

possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

6. Contenuti del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori.

1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiornamenti vengono indicati gli elementi richiesti nelle schede 3, 4, 5 e 6. In particolare nella scheda 5 sono sinteticamente indicate, con riferimento agli

interventi programmati, le azioni da intraprendere con riguardo agli aspetti territoriali, ambientali e paesistici nonché le relazioni con le indicazioni legislative ed attuative della pianificazione di settore.

Nelle schede sono anche indicati:

la localizzazione degli interventi;

l'ordine di priorità come definito dall'art. 14, comma 3, della legge n. 109/1994;

la codifica dell'intervento, secondo lo schema riportato nella scheda 3A, che comprende anche la classificazione dei soggetti (utilizzata ai fini del presente decreto per l'individuazione della stazione appaltante), recata nelle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione dell'autorità per la vigilanza sui lavori

pubblici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2000 - supplemento ordinario n. 33;

stima del costo complessivo, per ciascun intervento, e relativa copertura finanziaria, nonché

dell'andamento della spesa nell'arco del triennio;

stime dei tempi, della durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere, del collaudo.

2. Nell'elenco annuale dei lavori, redatto secondo la scheda 7 è contenuta la distinta dei lavori da realizzare nell'anno cui l'elenco si riferisce.

Sono inoltre indicati:

il responsabile del procedimento, l'ammontare delle risorse destinate all'esecuzione dei lavori, il trimestre e l'anno dell'effettivo utilizzo dell'opera.

3. Gli oneri indicati nell'art. 16, comma 7 della legge n. 109/1994 rientrano nelle somme a disposizione della stazione appaltante.

#### 7. Accantonamenti.

1. Il quadro delle disponibilità finanziarie del programma tiene conto degli accantonamenti per far

fronte alle seguenti esigenze finanziarie:

per accordi bonari di cui all'art. 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

per l'esecuzione dei lavori urgenti di cui agli articoli 146 e 147 del regolamento emanato con decreto

del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ove non sia prevista una riserva da altre

poste di bilancio;

per l'esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma

triennale e dell'elenco annuale.

#### 8. Adeguamento dell'elenco annuale a flussi di spesa.

1. Ove necessario l'elenco annuale viene adeguato in fasi intermedie, attraverso procedure definite da

ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

2. Al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune

compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un

lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale.

3. Le operazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate nell'osservanza delle norme di bilancio proprie delle varie amministrazioni.

9. Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno.

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 4, l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata alla preventiva approvazione della progettazione preliminare.

2. La formulazione dell'elenco annuale è riepilogata nella scheda 7, avendo cura che:

un lavoro o un tronco di lavoro a rete sia inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché, con riferimento all'intero lavoro, sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano

state quantificate le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In questo caso

l'amministrazione deve nominare, nell'ambito del proprio personale, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994);

i progetti dei lavori degli enti locali siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 14, comma 8, della legge n. 109/1994);

l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici contenga l'indicazione dei mezzi

finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi

o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi

stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili mediante alienazione di beni immobili (art. 14, comma 9,

della legge n. 109/1994);

siano inseriti nell'elenco annuale tutti i lavori che l'amministrazione ritiene di dover realizzare nel

primo anno di riferimento del programma triennale, poiché, ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge n.

109/1994 un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un

autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste disponibili tra i mezzi finanziari

dell'amministrazione stessa al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse

rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

10. Pubblicità del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

1. Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i relativi

aggiornamenti annuali, prima dell'approvazione, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, nella

sede dell'amministrazione precedente, che può adottare ulteriori forme di informazione nei confronti

dei soggetti comunque interessati al programma purché queste siano predisposte in modo da

assicurare il rispetto dei tempi di cui al precedente art. 2, comma 2.

2. Quando il programma dell'amministrazione è redatto sulla base di un insieme di proposte provenienti da uffici periferici, la pubblicità va effettuata anche presso le sedi dei medesimi uffici.

3. Gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, successivamente alla loro adozione, sono trasmessi all'osservatorio dei lavori pubblici nelle sue articolazioni organizzative (art. 4, comma 14 legge n. 109/1994.)

#### 11. Pubblicità.

1. Dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il presente decreto è reso accessibile a chiunque ne abbia interesse sul sito web del Ministero dei lavori pubblici [www.llpp.it](http://www.llpp.it) avendo cura che il relativo file possa essere utilizzato dagli utenti del sito.

#### 12. Applicazione semplificata e aggiornamento.

1. In sede di prima applicazione della normativa in parola, la programmazione triennale e l'elenco annuale per il 2001 possono essere elaborati in via semplificata, compilando solo le schede n. 3, 4, 5 e 7.

2. Sulla base della concreta esperienza applicativa i soggetti di cui al precedente art. 1 inviano, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici-ispettorato contratti, eventuali proposte di integrazione e modifica al presente decreto. Il Ministro dei lavori pubblici, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad approvare le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere i programmi triennali, i loro aggiornamenti annuali e gli elenchi annuali dei lavori, a partire dai documenti da approvarsi per il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2001. Per le amministrazioni dello Stato tale obbligo va rispettato in sede di predisposizione dei documenti allegati alla legge di bilancio per il medesimo esercizio finanziario da approvarsi dal Parlamento.

#### Tabelle

##### Tabella 1 - Tipologia d'intervento

Cod.Descrizione01Nuova costruzione02Demolizione03Recupero04Ristrutturazione05Restauro06Manutenzione ordinaria07Manutenzione straordinaria08Completamento09Ampliamento99AltroTabella 2 - CATEGORIE DI OPERECod.Descrizione01Stradali02Aeroportuali03Ferroviarie04Marittime lacuali e fluviali88Altre modalità di trasporto05Difesa del Suolo10Opere di protezione dell'ambiente15Risorse idriche06Produzione e distribuzione di energia

elettrica16Produzione e distribuzione di energia non  
elettrica07Telecomunicazione e tecnologie informatiche13Infrastrutture per  
l'agricoltura14Infrastrutture per la pesca39Infrastrutture per attività  
industriali40Annona, commercio e artigianato31Culto32Difesa33Direzionale e  
amministrativo34Giudiziario e penitenziario35Igienico sanitario36Pubblica  
sicurezza37Turistico08Edilizia sociale e scolastica09Altra edilizia  
pubblica10Edilizia abitativa11Beni culturali12Sport e spettacolo30Edilizia  
sanitaria90Altre infrastrutture pubbliche non altrove  
classificate40Studi e progettazioni41Assistenza e consulenza99Altro

#### Scheda 1

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11  
Programma triennale 200... - 200...

Quadro di sintesi per categorie di opere

Tipologia di Codice Categorie di Codice Finalità e Fabbisogno Risorse Grado  
di intervento operer risultati attesi es presso indisponibilisoddisfacimento (Tabella  
1) (Tabella 2) [1] valori assoluti  
(milioni di lire)

[2] (milioni di  
lire) [3] della

domanda % [4] 0 ...0 ...0 ...0 ...

[1] Esprimere in via sintetica le finalità dell'intervento ed i risultati attesi  
dalla realizzazione dello stesso.

[2] Fabbisogno finanziario per soddisfare le esigenze prioritarie.

[3] Finanziamento attribuito.

[4] Quantificazione percentuale del risultato conseguito con la realizzazione  
degli interventi rispetto alle  
esigenze prioritarie.

#### Scheda 2

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11  
Programma triennale 200... - 200...

Quadro delle disponibilità finanziarie

Sezione A

Vedi nota

allo

schema 2 Arco temporale di validità del Programma RISORSE DISPONIBILI Anno  
200... Anno 200... Anno 200... Disponibilità

finanziaria Disponibilità

finanziaria Disponibilità

finanziaria (in milioni di lire) (in milioni di lire) (in milioni di lire) 1 Entrate  
aventi destinazione vincolata

per legge 2 Entrate acquisite mediante

contrazione di mutuo 3 Entrate acquisite mediante apporti di

capitali privati 4 Trasferimento di immobili ex art. 19,

c. 5-ter L. n. 109/1994 5 Stanziamenti di bilancio 6 Altro TOTALI 7 a dedurre:

Accantonamenti: Fondo

art. 31-bis, quote di riserva, etc. TOTALI

Sezione B

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA

TRASFERIRE Arco temporale di validità del Programma Anno 200... Anno 200... Anno  
200... Piena proprietà Solo diritto di superficie Id

Catastale Valore

stimato Id

Catastale Valore

stimatoId  
CatastaleValore  
stimato(milioni di  
lire)(milioni di  
lire)(milioni  
di lire)TOTALI

#### Nota esplicativa alla scheda 2

Attraverso una ricognizione delle "disponibilità finanziarie" nel triennio, l'Amministrazione determina la quantificazione della capacità di spesa ed il budget da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero definisce l'entità delle somme da iscrivere nel bilancio annuale necessarie al perseguimento degli obiettivi che intende darsi.

In particolare la ricognizione deve riguardare, in relazione alla specificità di ciascuno dei soggetti individuati dall'art. 2 della legge:

1) le entrate aventi destinazione vincolata per legge - ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci. Per i lavori finanziati con risorse aventi destinazione vincolata per legge, la percentuale prevista dall'art. 31-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;

2) le entrate acquisite o acquisibili mediante contrazione di mutuo - le spese iscritte nel bilancio di previsione sulla base del programma, finanziate con l'assunzione di prestiti si considerano impegnate per l'ammontare dei prestiti stessi.

Per i lavori finanziati con assunzione di prestiti la percentuale prevista dall'art. 31-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti;

3) le entrate acquisite o acquisibili mediante apporti di capitali privati - individuazione delle opere suscettibili di gestione economica, le Amministrazioni verificano la possibilità di fare ricorso all'affidamento in concessione di costruzione e gestione o a procedure di project financing [artt. 37-bis (Promotore) a 37-quinquies (Società di progetto) della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni];

4) le entrate acquisite o acquisibili mediante trasferimento di immobili ex art. 19, comma 5-ter della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.

Nel programma triennale debbono essere elencati tutti i beni immobili pubblici, suscettibili - previo esperimento di una gara - di diretta alienazione, anche del solo diritto di superficie.

5) Stanziamenti di bilancio

Le somme iscritte nel bilancio di previsione annuale sulla base del programma si considerano vincolante per l'intero arco temporale previsto per l'attuazione dei singoli interventi.

6) Altre disponibilità finanziarie non comprese nei precedenti casi (ad esempio: rientri da economie sugli stanziamenti non vincolanti, rientri derivanti da residui dell'anno precedente).

7) le quote da accantonare per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori, sono pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma (art. 12 D.P.R. n. 554/1999.) Possono altresì essere previste, tra gli accantonamenti, le eventuali quote di riserva per gli interventi di urgenza e per la esecuzione delle indagini e degli studi necessari a predisporre l'aggiornamento del programma triennale e dell'elenco annuale. Per gli enti pubblici economici, gli accantonamenti costituiscono fondo rischi ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, cui si applica l'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Scheda 3

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11  
Programma triennale 200... - 200...

Elementi finanziari

CODICE NOTE Codice identificativo ELENCO DESCRITTIVO DEI  
LAVORI Stima del costo Indicare eventuali apporti di  
capitale intervento (allegato 3  
A) complessivo (in  
milioni di lire) privato (milioni di lire) o  
cessione di immobili

Scheda 3

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11  
Programma triennale 200... - 200...

Codice identificativo intervento

Codice amministrazione Tipologia opere Categoria opere Codice regionale Programma  
triennale Programma annuale Progressivo 1) Codice Amministrazione 6 cifre Cfr.  
classificazione dei soggetti recata dalle tabelle 1a/1b/1c della comunicazione  
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella Gazzetta  
Ufficiale del 22  
febbraio 2000 Supplemento ordinario n. 332) Tipologia di intervento - vedi  
tabella 1 allegata al presente decreto 2 cifre 3) Categoria di opere - vedi tabella  
2 allegata al presente decreto 2 cifre 4) Codice Regione ISTAT 2 cifre 5) Programma  
triennale 2 cifre Prime due cifre del primo anno di riferimento Es. programma  
triennale 2001-2003 - cod. 016) Programma annuale: inserimento ml - risposte di  
tipo SI/NO 1 cifra Se è inserito cod. 1 Se non è inserito cod. 07) Numerazione  
progressiva per categorie di opere 4 cifre

Scheda 4

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11  
Programma triennale 200... - 200...  
Articolazione copertura finanziaria

CODICE ISTAT Codice  
identificativo Priorità art. 14 c. 3 L. n.  
109/1994 Arco temporale di validità  
del Programma intervento  
[2] Priorità  
di  
categoria Ulteriori  
priorità Priorità  
assoluta ELENCO  
DESCRITTIVO  
DEI Anno  
200... Anno  
200... Anno  
200... Regione Provincia Comune  
[1][3][4][5] LAVORI (in  
milioni di  
lire) (in  
milioni di  
lire) (in  
milioni di  
lire) TOTALI

[1] Indicare il comune prevalente (con maggior numero di abitanti) qualora l'intervento ricade in più comuni.

[2] Vedi scheda 3A

[3] Valore numerico

[4] Valore numerico riferito ai lavori di manutenzione, recupero, completamento di lavori iniziati o per i

quali ricorre la possibilità di finanziamenti con capitali privati maggioritari

[5] Valore numerico di stima della priorità complessiva, desunta dalle valutazioni delle due categorie di priorità precedentemente indicate.

#### Scheda 5

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11  
Programma triennale 200... - 200...

#### Codice

identificativo Problematiche di

ordine Problematiche di ordine Riferimenti legislativi

e interventourbanistico territoriale ambientale e paesistico attuativi

della ALTRO vedi scheda 3A Conformazioni da Conformazioni da pianificazione di

settore (A) intraprendere (B) intraprendere

In sede di prima applicazione del presente decreto va indicata esclusivamente la conformità

dell'intervento compilando le colonne A e B.

#### Scheda 6

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11  
Programma triennale 200... - 200...

Codice Tempo stimato per appalto e realizzazione lavori

[1] identificativo Progettazione Appalto ed esecuzione dei lavori intervento Collaudo tecnico vedi scheda 3

A Progettazione Progettazione Progettazione Gara Contratto Consegna Esecuzione

amministrativo NOTE preliminare definitiva esecutiva d'appalto d'appalto lavoro lavori (m  
assimo 6

mesi)

[1] Indicare il numero dei mesi previsto per dare conclusa la fase indicata, decorrenti dalla data di approvazione del programma.

#### Scheda 7

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11  
Programma triennale 200... - 200...

Elenco annuale 200...

Importo per Somme a

disposizione Effettivo utilizzo Codice identificativo ELENCO

DESCRITTIVO Responsabile

del l'esecuzione

delle dell'Amministrazione, dell'opera [1] intervento del

programma DEI LAVORI procedimenti lavorazioni (incomprendibili degli

oneri triennale (vedi

scheda 3A) milioni di lire) per i piani di

sicurezza trimestre anno (in milioni di lire)

[1] Data presunta dell'effettivo utilizzo dell'opera.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2000, n. 148.

(2) Per l'interpretazione autentica del presente decreto, vedi il D.M. 4 agosto 2000.